



Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale

D.L. 3/2025 / A.C. 2285

Dossier n° 190 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
11 marzo 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2285
D.L.	3/2025
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
emanazione:	24 gennaio 2025
approvazione del Senato:	5 marzo 2025
assegnazione:	5 marzo 2025
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di conversione del [decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3](#) - recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale ([Atto Camera n. 2285](#)) -, **approvato dal Senato**, è costituito da sette articoli ed è all'esame in sede referente delle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge prevede l'**abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5**, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, stabilendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Di seguito si darà sinteticamente conto delle disposizioni recate dal decreto oggetto di conversione, raggruppando le stesse per capo e per materia. Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

L'**articolo 1** dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può **incrementare le risorse** da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., **fino a 400 milioni di euro**, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in a.s. versate in apposito patrimonio destinato.

L'**articolo 1-bis** e l'**articolo 1-ter, comma 1 – inseriti dal Senato** – costituiscono la **trasposizione**, con una modifica specifica, all'interno del presente decreto-legge delle norme poste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 5 del 2025. Le norme in esame modificano la **disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **di interesse strategico nazionale**, stabilimenti nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le novelle di cui all'**articolo 1-bis** prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti:

- l'aggiornamento ogni sette anni del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, il loro aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (**capoverso 2-bis**);

- una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto (capoverso 2-ter).

L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS (previsto dall'ordinamento per la summenzionata categoria di stabilimenti), la richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C-626/22). La sentenza in parola, in particolare, prescrive agli Stati membri una valutazione preventiva e comprensiva di tutte le sostanze inquinanti durante il rilascio o il riesame delle autorizzazioni per le installazioni industriali.

Il **comma 1 dell'articolo 1-ter** richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

I commi da 2 a 4 dell'articolo 1-ter – inseriti dal Senato – costituiscono la trasposizione all'interno del provvedimento in esame delle norme poste dall'articolo 2, commi da 2 a 4, dell'abrogato D.L. n. 5 del 2025. Essi disciplinano, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario, la procedura di riesame dell'AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario.

L'articolo 1-quater – inserito dal Senato – costituisce la trasposizione all'interno del del decreto in esame delle norme poste dall'articolo 3 dell'abrogato decreto-legge n. 5 del 2025. La disposizione in esame reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame dell'AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, la disposizione prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, che rilasci il proprio parere nei successivi trenta giorni e che la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sia emessa nei successivi trenta giorni.

L'articolo 1-quinquies, inserito dal Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni contenute negli **articoli da 1-bis a 1-quater**.

L'articolo 1-sexies, introdotto dal Senato, istituisce un fondo con una dotazione **80 milioni di euro** per l'anno 2027 per gli **interventi di ripristino e bonifica ambientale nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto**.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Presupposti di necessità e urgenza

Da quanto risulta dal preambolo del provvedimento, il decreto legge in esame è stato adottato ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Il [decreto-legge 5/2025](#), ora confluito con modifiche nel provvedimento in esame, è motivato sulla base della straordinaria necessità e urgenza di predisporre misure di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C-626/22), tese a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Come si è anticipato, nel decreto-legge n. 3 del 2025 è confluito il contenuto del decreto-legge n. 5 del 2025, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico - attualmente in corso di esame per la conversione presso la 9ª Commissione permanente del Senato ([AS 1366](#)) - che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, facendone salvi gli effetti prodotti nel periodo di urgenza.

In proposito, si ricorda che il **Comitato per la legislazione** ha costantemente raccomandato di evitare forme di **confluenza tra decreti-legge** contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare.

Si ricorda altresì che anche la **lettera del Presidente della Repubblica** ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare" e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in un *obiter dictum*, che il fenomeno della confluenza arreca "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di **rapporti dello Stato con l'Unione europea, tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente** (art. 117, secondo comma, lett. a), e), l) e s), Cost.).

Cost190	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	✕ CD_attProd

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.